

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI ESSERCI ODV PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno 2022, il giorno 9 del mese di OVEMBRE alle ore 19,00, presso la sede sociale, si è riunita, in sessione straordinaria, l'Assemblea generale della Associazione ESSERCI ODV in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario la Signora Elena Centola, Presidente della Associazione.

La Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dallo statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n.31 soci su n. 60 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi validamente costituita, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto per discutere e deliberare sull'ordine del giorno e con il consenso degli intervenuti chiama la Signora Delia Niro a svolgere mansioni di segretario.

La Presidente dà lettura dell'ordine del giorno:

1. Modifiche dello Statuto (artt. 10- 12- 19) ai fini dell'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore, così come richiesto dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Con riferimento alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente passa la parola al socio Corradino Niro, per illustrare le modifiche richieste dal Registro Unico azionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Sig. Corradino Niro, nel ringraziare la Presidente per l'invito, premette:

- che lo statuto di Esserci ODV è stato approvato nel maggio 2018, ossia prima di alcune modifiche normative e di alcuni chiarimenti pervenuti da parte del Ministero del Lavoro.

A seguito di queste modifiche e chiarimenti, il Registro Unico azionale del Terzo Settore (RUNTS), con nota del 20 luglio 2022 a noi pervenuta, a mezzo PEC, il 22 luglio ci chiede ora di adeguare alcuni articoli e precisamente l'art. 10 e l'art. 12 (relativi all'assemblea dei soci) nonché

l'art. 19 (relativo al consiglio direttivo).

- che il Consiglio Direttivo, in data 02/11/2022, ha approvato all'unanimità le modifiche agli articoli 10, 12 e 19 dello statuto, recependo le osservazioni del RUNTS.

Tanto premesso, il socio Corradino Niro passa a leggere gli articoli interessati:

L'art. 10 nell'attuale testo così recita:

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione

nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
c) di nominare i probiviri;
d) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

L'art. 12 nell'attuale testo così recita:

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

L'art. 19 nell'attuale testo così recita:

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario:

Il RUNTS chiede di apportare ai citati articoli le modifiche in conformità alla normativa vigente. Pertanto si propone di modificare gli stessi nel seguente **nuovo testo** e precisamente:

Art. 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare e di revocare i componenti degli organi sociali;
- c) di nominare e di revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e di promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) di deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) di approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) di deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) di deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

L'associazione deve tenere, altresì, i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre i libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Al termine la Presidente apre la discussione e dopo ampio e approfondito dibattito, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare i nuovi **artt. 10, 12 e 19** dello Statuto Sociale nel testo sopra riportato, confermando i restanti articoli dello stesso Statuto che, così modificato, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza la Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e dell'allegato statuto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente e il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,40

previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Delia Niro

Elena Centola

Registrato a San Severo il 10 Novembre 2022 al n. 1717 serie 3

Statuto

Organizzazione di volontariato "Esserci"

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art.1

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Organizzazione di volontariato Esserci"; in breve "ODV Esserci".

Art. 2

L'associazione, con sede in San Severo (Fg) alla Via Ergizio n.42 potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

OGGETTO

Art. 4

L'Organizzazione di volontariato Esserci è un'associazione che esercita in _via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitarie, in particolare quelle ad elevata integrazione sanitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

- patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa ed attività opportuna a reperire i mezzi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi suddetti, ivi compresi quello di cercare di formare una struttura di cose e persone che continuino a tutelare il disabile oltre la famiglia.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'associazione potrà anche collaborare, effettuare gemellaggi o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere dei collegamenti.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, sotto l'osservanza di ogni prescrizione di legge, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Art. 5

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci (non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge). I soci si distinguono in due categorie:

- ordinari, che aderiscono all'associazione versando la quota sociale annuale;
- operativi, che aderiscono all'associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versano la quota sociale annuale. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche mediante inoltra di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo. L'eventuale non ammissione deve essere adeguatamente motivata.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza. Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa dalla normativa in vigore a favore delle organizzazioni di volontariato.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Proviviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare e di revocare i componenti degli organi sociali;
- c) di nominare e di revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e di promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) di deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) di approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) di deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) di deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.11

L'assemblea è convocata presso l'☐ sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere ☐vocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta consegnata a mano o tramite posta ordinaria o fax o e-mail inviata ,almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda

convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione - ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire la quota sociale annuale dovuta dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art.15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un „ apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato ne e ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione, consegnato a mano o inviato tramite posta ordinaria o fax o e-mail, o comunicato verbalmente, dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal

Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi , presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

L'associazione deve tenere, altresì, i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere at b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo, mentre i libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro i 15 giorni

PRESIDENTE

Art. 20

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

11 Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
11 Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

PROBIVIRI

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Art. 23

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del codice del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del Codice del Terzo Settore."

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

PRESIDENTE Elena Centola